

DETERMINAZIONE DSAI/24/2026/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 11 agosto 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 561/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 561/2025/E/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche al fine di fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento nel rispetto delle norme tecniche vigenti (lettera a);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lettera c), punto iii).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 561/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Novareti S.p.A. (di seguito Novareti o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 24 – 27 febbraio 2026 una verifica ispettiva presso un'unità locale della società avente ad oggetto l'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "TRENTO" gestito dalla medesima società, con riferimento all'anno 2024 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. a) della RQDG 20/25, la società non ha correttamente fronteggiato 3 (tre) richieste di pronto intervento giunte al centralino nel 2024, ed in particolare: nonostante l'intervento effettuato il 22 gennaio 2024 per una dispersione di gas localizzata presso un pozzetto con tubazione a vista e dichiarata eliminata mediante una fasciatura, la società è dovuta intervenire nuovamente il 28 febbraio 2024 a seguito di un'ulteriore richiesta di pronto intervento relativa al medesimo sito, localizzando ancora una dispersione nello stesso pozzetto e procedendo alla successiva sostituzione del tratto di allacciamento (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivi nn. 1 *bis* e 1, del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024); nonostante l'intervento effettuato l'8 gennaio 2024 a seguito di una segnalazione per odore di gas e consumi anomali riferita ad

un'utenza sita nel Comune di Albiano, conclusosi con la localizzazione e conseguente eliminazione di una dispersione in corrispondenza di un civico adiacente a quello dell'indirizzo segnalato, la società è dovuta intervenire nuovamente il 26 marzo 2024 a seguito di una ulteriore segnalazione presso il medesimo indirizzo, oggetto della prima segnalazione, riscontrando una dispersione sull'impianto interno e procedendo alla sospensione della fornitura, circostanza che evidenzerebbe la non corretta individuazione dell'origine della dispersione ovvero il mancato rilevamento della presenza di un'ulteriore dispersione in occasione del precedente intervento (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivi nn. 5 *bis* e 5, del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024); nonostante l'intervento effettuato il 1° dicembre 2024 a seguito di una segnalazione per interruzione della fornitura di gas, conclusosi con l'esclusione della presenza di dispersioni sull'impianto interno, la società è dovuta intervenire nuovamente il 3 dicembre 2024 presso il medesimo sito, riscontrando una dispersione di gas sull'impianto interno e procedendo alla sospensione della fornitura, circostanza che evidenzerebbe la non corretta esecuzione delle attività di accertamento e verifica effettuate in occasione del precedente intervento (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivi nn. 16 *bis* e 16, del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024);

- ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. c), punto iii) della RQDG 20/25, l'operatore del centralino di pronto intervento, in occasione di 1 (una) delle 20 (venti) chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024 ed estratte a campione in sede di verifica ispettiva, in cui si rilevava una possibile interruzione della fornitura poi dimostratasi una dispersione di gas, non ha fornito istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 16, del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento

sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nei confronti di Novareti S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i. e ii. sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, la violazione *sub* i. risulta accertata con riferimento a 3 (tre) richieste pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024; la violazione *sub* ii. risulta accertata con riferimento a 1 (una) delle 20 (venti) chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024; entrambe le violazioni devono ritenersi connotate di una maggiore gravità, poiché consistono nel mancato rispetto di prescrizioni poste a immediata tutela dell'incolumità fisica. Infine, occorre rilevare che tutte le violazioni afferiscono al solo impianto denominato "TRENTO" (che al 31 dicembre 2024, serviva 74.713 PdR);

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dal bilancio d'esercizio relativo all'anno 2025, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 83.129.063;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 60.000 (sessantamila/00).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Novareti S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 60.000 (sessantamila/00);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 20.000 (ventimila/00)** nonchè, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/24/2026/gas";
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lett. b) e 16, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Novareti S.p.A. (P.IVA 01405600220) mediante PEC all'indirizzo info@cert.novareti.eu e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 11 agosto 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro